



Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Centrale

Porti di Pesaro, Falconara Marittima, Ancona, S. Benedetto, Pescara, Ortona



AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

AUTORIZZAZIONE N. 3 / 2019

IL PRESIDENTE DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

- VISTA** l'istanza del 30/11/2018 assunta al prot. di questo Ente ARR9863 del 30/11/2018, la relativa documentazione allegata e le successive modifiche/integrazioni, da ultimo comunicate con lettera del 08/11/2019 assunta al prot dell'ADSP al n. ARR 11046 del 08/11/2019, trasmesse a questa Autorità di Sistema Portuale dal **sig. Tommaso Nervegna**, nato il 07/05/1953 ad Ortona (CH) e residente a Ortona (CH) in via Amena,7 in qualità di Legale Rappresentante della Società **Buonefra srl** con sede in Ortona (CH), via del Porto sn – 66026, al fine di ottenere il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di impresa portuale nel porto di Ortona per l'anno 2019;
- VISTI** gli artt. N.16 e 18 della Legge 8 gennaio 1994 n. 84 e successive modificazioni;
- VISTO** il Decreto Ministeriale n.132 del 06/02/2001 recante il Regolamento concernente la determinazione dei criteri vincolanti per la regolamentazione da parte delle autorità portuali e marittime dei servizi portuali, ai sensi dell'articolo 16 della legge n.84/1994.
- VISTO** il D. M. 31 marzo 1995 n. 585 con cui è stato approvato il Regolamento recante la disciplina per il rilascio, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni per l'esercizio di attività portuali;
- VISTO** il Decreto 16 dicembre 2004 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, inerente il *"Recepimento della direttiva 2001/96/CE in materia di Requisiti e procedure armonizzate per la sicurezza delle operazioni di carico e scarico delle navi portarinfuse"*;
- VISTA** l'ordinanza della Capitaneria di Porto di Ortona n. 02/2017 del 16/01/2017 avente oggetto Regolamentazione per l'esercizio delle operazioni e dei servizi portuali nel Porto di Ortona;
- VISTA** l'ordinanza del Presidente dell'AdSP n. 29/2018 del 17/05/2018, con la quale viene confermata la piena validità e vigenza delle Ordinanze già emanate dalla Capitaneria di Porto di Ortona, allora competente;
- CONSIDERATO** che le vigenti autorizzazioni per l'espletamento delle operazioni e servizi portuali nel porto di Ortona sono scadute il 31/12/2018;
- CONSIDERATO** che con Delibera n. 24 del 23/07/2019 il Comitato di Gestione ha espresso parere favorevole in ordine al rilascio delle autorizzazioni all'espletamento delle operazioni portuali nel Porto di Ortona, all'impresa Buonefra Srl;
- VISTO** Il Decreto n. 95/2016 in data 10/11/2016 della Capitaneria di Porto di Ortona, con cui viene determinato, tra l'altro, il numero massimo delle autorizzazioni che possono essere rilasciate ai sensi del citato art. 16 comma 7;



- PRESO ATTO** che la società Buonefra Srl, ha provveduto al versamento della somma di euro 3.101,03 quale canone per l'espletamento delle operazioni portuali nonché alla presentazione di polizza fideiussoria di euro 10.000,00 quale deposito cauzionale, e di polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio di Impresa Portuale;
- PRESO ATTO** che l'impresa ha presentato copia del documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi del Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro, Decreto Legislativo 09 aprile 2008, n. 81

AUTORIZZA

La Società Buonefra con sede in Ortona (CH), via del Porto sn – 66026 ad esercitare, nel porto di Ortona, per l'anno 2019, le **operazioni portuali di carico, scarico, deposito e movimentazione merci per conto terzi**, così come definite dall'art.16 comma 1° della L. n.84 del 28/01/1994.

La presente autorizzazione è disciplinata, oltre che dalle norme citate in premessa, anche da quelle del Codice della Navigazione, del relativo Regolamento di esecuzione e dalle clausole e condizioni di cui agli articoli seguenti.

- Art. 1** La presente autorizzazione ha efficacia fino al 31 dicembre 2019 e potrà essere rinnovata, previo parere del Comitato di Gestione, ove previsto, su domanda dell'impresa stessa, da **presentare entro e non oltre l'1 dicembre 2019**.
- Art. 2** La presente autorizzazione può essere sospesa o revocata, in ogni momento, senza diritto ad alcun indennizzo, con provvedimento motivato da parte dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale.
- Art. 3** L'impresa autorizzata è direttamente responsabile, nei confronti dell'Autorità di Sistema Portuale e/o nei confronti di terzi, dell'esatto adempimento degli obblighi assunti nonché di ogni danno causato a persone e/o cose nello svolgimento dell'attività oggetto della presente autorizzazione e/o nel suo mancato esercizio. È ugualmente responsabile dei danni che derivino dall'inosservanza delle disposizioni impartite dall'Autorità di Sistema Portuale. L'Autorità non assume, in dipendenza della presente autorizzazione, alcuna responsabilità verso terzi per l'opera svolta dall'Impresa autorizzata e dai lavoratori della medesima.
- Art. 4** È fatto obbligo inoltre all'Impresa:
1. di fornire all'Autorità di Sistema Portuale e alla Capitaneria di Porto tutte le indicazioni che sono richieste in merito alle operazioni compiute ed all'attività svolta nel Porto di Ortona;
 2. di osservare le disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro di cui al Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro, Decreto Legislativo 09/04/2008, n. 81 e successive modifiche, al Decreto Legislativo 272/99 e successive modificazioni e gli obblighi derivanti dalla Convenzione Internazionale del Lavoro (ILO) n° 152;
 3. di informare l'Autorità di Sistema Portuale e la Capitaneria di Porto di incidenti eventualmente occorsi sul lavoro a dipendenti inviando copia delle denunce inoltrate agli organi competenti;
 4. di svolgere le operazioni portuali in parola solo ed esclusivamente con i macchinari, i mezzi meccanici o gli altri strumenti in proprietà, in leasing o in locazione per un periodo non inferiore ad un anno, riportati nel registro di cui all'articolo 2 del Decreto 31



- marzo 1995, n° 585. I predetti mezzi meccanici, idonei allo svolgimento delle operazioni portuali, dovranno essere assicurati, mantenuti in piena efficienza nonché dotati di tutti i sistemi di segnalazione ottico - acustici previsti dal Codice della Strada;
5. di svolgere le operazioni portuali in parola solo ed esclusivamente con il personale alle proprie dipendenze iscritto nel registro di cui all'articolo 11 del Decreto 31 marzo 1995, n° 585. Il predetto personale deve essere assicurato da eventuali danni derivanti dall'espletamento delle operazioni portuali. Dovrà altresì essere iscritto nel libro Unico del Lavoro dell'Impresa ed in possesso di qualifiche idonee ed adeguate alle operazioni da svolgere, in modo tale da garantire la massima sicurezza nell'espletamento delle operazioni medesime;
 6. di comunicare prontamente all'Autorità di Sistema Portuale eventuali variazioni che dovessero modificare il contenuto dei registri di cui agli artt. 2 ed 11 del D.M.31/03/1995, n° 585;
 7. di osservare tutte le vigenti disposizioni di legge e segnatamente quelle di lavoro portuale, in materia doganale e di pubblica sicurezza;
 8. di emettere le fatture relative alle operazioni portuali di cui all'art. 1, riportando esclusivamente le rispettive voci tariffarie, con esclusione di altri eventuali importi connessi a prestazioni estranee alle operazioni stesse;
 9. di comunicare semestralmente i dati relativi alla natura ed alla quantità della merce trattata ed agli investimenti effettuati, al fine di consentire il controllo della realizzazione del programma operativo presentato.

Art. 5 L'impresa presta il suo incondizionato assenso affinché l'Autorità di Sistema Portuale possa prelevare, per qualsivoglia motivo, in relazione alla presente autorizzazione, somme parziali o l'intero ammontare della cauzione senza che occorra alcun diverso provvedimento emesso da altri/e Enti/Amministrazioni e/o Autorità Giudiziaria. Nel termine di 5 (cinque) giorni dal prelevamento l'impresa s'impegna a reintegrare la cauzione ridotta per effetto del sopraccitato prelevamento, pena la revoca della presente autorizzazione.

Art. 6 Con il presente atto l'Impresa si obbliga ad osservare, oltre le condizioni risultanti dagli articoli precedenti, anche le disposizioni contenute nel Codice della Navigazione e nel relativo Regolamento di esecuzione, fatte salve, comunque, le eventuali disposizioni legislative che in merito dovessero intervenire, nonché le altre leggi e regolamenti vigenti.

Art. 7 Si rilascia la presente autorizzazione in duplice esemplare, di cui una verrà conservata agli atti del medesimo ufficio nel pertinente registro e l'altra firmata e sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, in segno della più completa accettazione delle condizioni e degli obblighi innanzi specificati.

Ancona, li 14/11/2019

Il Presidente
Rodolfo Giampieri